

**Italgas S.p.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 4 APRILE 2018**

**UNICA CONVOCAZIONE**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle proposte concernenti le materie poste all'ordine del  
giorno dell'Assemblea**

**Punto 4**

*“Nomina del Consiglio di Amministrazione.*

- (i) Determinazione della durata in carica degli Amministratori.*
- (ii) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
- (iii) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.*
- (iv) Determinazione del compenso degli Amministratori.”*

Signori Azionisti,

la presente Relazione è stata redatta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive modifiche e integrazioni (il "TUF") e dell'art. 84-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni (il "**Regolamento Emittenti**").

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 febbraio 2019 e viene messa a disposizione del pubblico, nei termini di legge e regolamentari, presso la sede sociale, sul sito internet della Società ([www.italgas.it](http://www.italgas.it)), nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

\* \* \*

Con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 scade il mandato degli organi di amministrazione e controllo di Italgas S.p.A. (la "**Società**" o "**Italgas**") nominati dall'Assemblea del 4 agosto 2016. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato per procedere alla nomina dei nuovi organi sociali nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie applicabili.

Ciò premesso, viene di seguito riportato il contenuto delle principali clausole statutarie che disciplinano la composizione, la durata in carica e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

### **1.1 Composizione e durata in carica degli Amministratori.**

Ai sensi dell'art. 13.1 dello statuto sociale la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 9 membri.

Si ricorda che la Società aderisce alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance*.

Tanto premesso, come previsto dallo statuto:

- almeno tre amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dal TUF (ossia, ai sensi dell'art. 147-ter, co. 4, del TUF, i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci di società quotate ai sensi dell'art. 148, co. 3, del TUF). Nelle liste sono espressamente individuati i candidati in possesso dei citati requisiti di indipendenza;
- tutti gli amministratori debbono possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente (ossia, ai sensi dell'art. 147-quinquies, co. 1, del TUF, i requisiti di onorabilità prescritti per i sindaci di società con azioni quotate);
- gli amministratori di Italgas non possono rivestire alcuna carica nell'organo amministrativo o di controllo né funzioni dirigenziali in Eni S.p.A. e sue controllate, né intrattenere alcun rapporto, diretto o indiretto, di natura professionale o patrimoniale con tali società, come previsto anche dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 maggio 2012, recante "*Criteri, condizioni e modalità*

*per adottare il modello di separazione proprietaria della società Snam ai sensi dell'art. 15 della legge 24 marzo 2012, n. 27*".

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà, inoltre, garantire l'equilibrio tra il genere maschile e il genere femminile nel rispetto della disciplina *pro tempore* vigente.

In conformità della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi e delle indicazioni del Codice di Autodisciplina, nonché tenuto conto che già nel Consiglio di Amministrazione attualmente in carica almeno un terzo dei membri appartiene al genere meno rappresentato in virtù dell'adeguamento volontario alla predetta disciplina prima dell'ammissione a quotazione<sup>1</sup>, si propone che un terzo (arrotondato per eccesso all'unità superiore) dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione sia rappresentato da persone appartenenti al genere meno rappresentato in Consiglio.

I componenti dell'organo amministrativo rispettano i limiti al cumulo di incarichi elaborati dal Consiglio di Amministrazione del 24 gennaio 2019, ossia:

- (i) per l'Amministratore Delegato (ed eventuali altri amministratori esecutivi) della Società:
  - nessuna altra carica come amministratore esecutivo;
  - massimo un'altra carica come amministratore non-esecutivo e/o sindaco (e/o membro di altro organo di controllo), con possibilità di deroga, fino a tre cariche complessive, con il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione;
  - per il solo Amministratore Delegato, nessuna altra carica come amministratore di un altro emittente non appartenente allo stesso Gruppo, di cui sia Amministratore Delegato un amministratore della Società

---

<sup>1</sup> La Società si è adeguata volontariamente alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi (cfr. art. 147-ter, comma 1-ter, TUF) prima dell'ammissione a quotazione. La Comunicazione Consob DIE n. 0061499 del 18 luglio 2013, infatti, stabilisce che tale obbligo di riparto (per tre mandati consecutivi) decorre dal primo rinnovo degli organi sociali successivo alla quotazione e, quindi, nel caso di Italgas, dal rinnovo degli organi da parte dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

- (ii) per gli amministratori non esecutivi il limite di 4 incarichi ulteriori (ponderando in misura doppia incarichi esecutivi ovvero da presidente non esecutivo)<sup>2</sup>.

In data 24 gennaio 2019 il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Nomine e Remunerazione del 24 gennaio 2019, ha inoltre approvato la “policy per la diversità degli organi sociali”, anche al fine di elaborare – anche in conformità al criterio 1.C.1. lett. h) del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* – indicazioni utili per gli Azionisti in funzione del rinnovo degli organi sociali. Tale *policy*, che contiene – tra l’altro – alcuni criteri volti a favorire la diversità nella composizione del Collegio Sindacale, è consultabile sul sito internet della Società [www.italgas.it](http://www.italgas.it) (Sezione “Governance” – “Sistemi di Corporate Governance” - “Consiglio di Amministrazione”).

Oltre a tali criteri di diversità il Consiglio di Amministrazione, in coerenza con quanto previsto dal predetto criterio applicativo 1.C.1. lettera h) del Codice di Autodisciplina, ha espresso – tenuto conto degli esiti della valutazione sul funzionamento del Consiglio e dei suoi comitati, sulla loro dimensione e composizione, di elementi quali le caratteristiche professionali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei suoi componenti, nonché della loro anzianità di carica – i propri orientamenti sulla futura dimensione e composizione del nominando organo amministrativo.

Si ricorda che tali orientamenti, ai quali si rinvia, sono messi a disposizione del pubblico contestualmente alla presente Relazione.

\* \* \*

Per quanto riguarda la durata del mandato, si ricorda che i componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo stabilito dall’Assemblea all’atto della nomina e comunque non superiore a tre esercizi, con scadenza alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo

---

<sup>2</sup> Ai fini dei predetti limiti al cumulo di incarichi è considerata “società rilevante” ogni società, italiana o estera, per la quale sussista almeno uno delle seguenti qualificazioni:

- società emittente (in mercati regolamentati italiani o esteri);
- società operante nei settori assicurativo, bancario o finanziario (ad es., società di gestione del risparmio, SIM);
- società con patrimonio netto superiore a 1 miliardo di euro.

esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dallo statuto. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare continuità alla gestione della Società, propone, pertanto, di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi (2019, 2020 e 2021), con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.

### **1.2 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'art. 14 dello statuto, gli Azionisti sono inoltre chiamati a nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Si ricorda che, in mancanza di nomina assembleare, il Presidente sarà nominato dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione propone che l'Assemblea elegga Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo candidato eletto tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.

### **1.3 Presentazione delle liste di candidati alla carica di consigliere di amministrazione.**

La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste depositate dagli azionisti. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità previsti dallo statuto e di seguito riportati saranno considerate come non presentate.

In forza del combinato disposto dell'art. 13.3 dello statuto sociale e della Determinazione Dirigenziale del Responsabile della Divisione *Corporate Governance* n. 13 del 24 gennaio 2019, le liste potranno essere presentate da azionisti che possiedono, da soli o insieme ad altri, una partecipazione almeno pari all'1% del capitale sociale. A tal riguardo, si ricorda che la titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore dell'azionista nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

Ciascun Azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista. Inoltre, ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Le liste dovranno essere depositate presso la sede sociale di Italgas a mezzo posta (raccomandata a.r.) al seguente indirizzo: Italgas S.p.A. – via Carlo Bo 11, 20143 Milano c/o Segreteria Societaria (liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale Assemblea aprile 2019), o consegnate a mano dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 19.00, ovvero trasmesse a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [italgas.assemblea@pec.italgas.it](mailto:italgas.assemblea@pec.italgas.it), almeno 25 giorni prima della data dell'Assemblea convocata in unica convocazione per deliberare sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Il predetto termine scade domenica 10 marzo 2019 e, pertanto, è prorogato al giorno successivo, lunedì 11 marzo 2019. Si precisa che ove l'Azionista si avvalga della proroga e depositi la propria lista lunedì 11 marzo 2019, la titolarità della quota minima verrà verificata a tale data.

In conformità alla disposizione in materia, almeno 21 giorni prima della data dell'Assemblea in unica convocazione (ossia entro il 14 marzo 2019), la Società metterà a disposizione del pubblico presso la sede sociale della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato “eMarket STORAGE” all'indirizzo [emarketstorage.com](http://emarketstorage.com) e sul sito *internet* di Italgas <https://www.italgas.it/it/> (Sezione “Governance” “Sistema di Corporate Governance” - “Assemblea 2019”) le liste dei candidati, unitamente alla documentazione depositata con le stesse.

Le liste che presentano un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere candidati di genere diverso, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi. Tenuto conto di quanto sopra precisato con riferimento alla disciplina in materia di equilibrio tra i generi, le liste che concorrono per la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio includono almeno due candidati del genere meno rappresentato nella lista.

Unitamente a ciascuna lista, a pena di inammissibilità della medesima dovranno depositarsi: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura, si impegnano - ove nominati - ad accettare la carica e attestano, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di onorabilità ed eventuale indipendenza prescritti per le rispettive cariche dalla normativa vigente; (ii) un *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche professionali di ciascun candidato; (iii) l'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iv) copia delle certificazioni rilasciate da intermediari abilitati e attestanti la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste medesime. Tali certificazioni possono essere prodotte anche successivamente al deposito delle liste purché entro il 14 marzo 2019.

Come raccomandato dalla Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, i soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e art. 144-quinquies Regolamento Emittenti, con gli azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. In tale dichiarazione inoltre:

- dovranno essere specificate le relazioni eventualmente esistenti, qualora significative, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili, nonché le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate determinanti per l'esistenza dei citati rapporti di collegamento; ovvero
- dovrà essere indicata l'assenza delle richiamate relazioni.

#### **1.4 Modalità di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.**

Ai sensi dell'art. 13.5 dello statuto sociale all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

a) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti (la “**Lista di Maggioranza**”) saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, sette amministratori;

b) i restanti due amministratori saranno tratti dalle altre liste che non siano collegate in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti (le “**Liste di Minoranza**”); a tal fine, i voti ottenuti dalle liste stesse saranno divisi successivamente per uno e due. I quozienti così ottenuti saranno assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna di tali liste, secondo l'ordine dalle stesse rispettivamente previsto. I quozienti così attribuiti ai candidati delle varie liste verranno disposti in unica graduatoria decrescente. Risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto i quozienti più elevati. Nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori. Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti;

b-bis) nel caso in cui la Lista di Maggioranza non presenti un numero di candidati sufficiente ad assicurare il raggiungimento del numero degli amministratori da eleggere ai sensi della precedente lettera a), si procede a trarre dalla lista stessa tutti i candidati ivi elencati, secondo l'ordine progressivo indicato in tale lista; dopo aver quindi provveduto a trarre gli altri due amministratori dalle Liste di Minoranza, ai sensi della precedente lettera b), si procede a trarre i restanti amministratori, per le posizioni non coperte dalla Lista di Maggioranza, dalla Lista di Minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Minoranza (la “**Prima Lista di Minoranza**”) in relazione alla capienza di tale lista. In caso di capienza insufficiente, si procede a trarre i restanti amministratori, con le stesse modalità, dalla lista seguente (“**Seconda Lista di Minoranza**”) o eventualmente da quelle successive, in funzione del numero di voti e della capienza delle liste stesse. Infine, qualora il numero complessivo di candidati inseriti nelle liste presentate, sia nella Lista di Maggioranza che nelle Liste di Minoranza, sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, i restanti amministratori sono eletti dall'assemblea con delibera assunta ai sensi della successiva lettera d);



c) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura sopra descritta, non risultasse nominato il numero minimo di amministratori indipendenti statutariamente prescritto, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti da tutte le liste sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito (seguendo l'ordine nel quale sono indicati), altrimenti da persone, in possesso dei requisiti di indipendenza, nominate secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

*c-bis*) qualora l'applicazione della procedura di cui alle lettere a), b) e *b-bis*) non consenta il rispetto della normativa sull'equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di amministratori indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato eventualmente indicato (con il numero d'ordine successivo più alto) nella stessa lista del candidato sostituito, altrimenti dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera d). Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione;

d) per la nomina di amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi dei procedimenti sopra previsti, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla legge e allo Statuto.

## **1.5    Compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione**

Gli Azionisti sono infine chiamati a deliberare in merito al compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione che non siano investiti di particolari cariche. La remunerazione di questi ultimi sarà stabilita dal medesimo Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, c.c. Agli Amministratori spetterà altresì il rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Il Consiglio di Amministrazione rappresenta che l'attuale compenso annuo lordo degli amministratori di euro 40.000,00 era stato fissato in un contesto ormai significativamente diverso da quello di oggi e, segnatamente, nel 2016, che ha costituito il momento di scissione da Snam S.p.A..

Nel corso degli anni, la Società, oltre ad essere tornata sul mercato azionario italiano quotandosi nell'indice FTSE MIB di Borsa Italiana, ha altresì intrapreso importanti strategie di sviluppo e di acquisizioni nel mercato italiano della distribuzione del gas, nonché nel settore idrico e dell'efficienza energetica. In considerazione della descritta evoluzione della complessità della Società e del Gruppo, sono richiesti, pertanto, agli amministratori maggior impegno e responsabilità.

Tenuto conto di quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione, ferma restando la facoltà per gli Azionisti di presentare ulteriori e diverse proposte di delibera, propone di fissare il compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 50.000 oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

\* \* \*

Signori Azionisti,

siete pertanto invitati a deliberare come segue.

- (i) In relazione al punto 4.1 “Determinazione della durata in carica degli Amministratori”:  
siete invitati ad approvare la proposta di fissare la durata in carica degli Amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021.
- (ii) In relazione al punto 4.2 “Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione”:

siete invitati a votare una lista tra quelle presentate e pubblicate in conformità alle disposizioni di legge e statutarie.

- (iii) In relazione al punto 4.3 “Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”:  
siete invitati a eleggere Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo candidato eletto tratto dalla lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti.
- (iv) In relazione al punto 4.4 “Determinazione del compenso degli Amministratori”:  
siete invitati ad approvare la proposta di determinare il compenso annuo lordo spettante a ciascun amministratore in euro 50.000 oltre al rimborso delle spese sostenute in relazione al loro ufficio.

Milano, 22 febbraio 2019

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Dott. Lorenzo Bini Smaghi